



Decisione n. 1/2025 T.F.
Proc. n. 2/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 1/2025 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 2/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 1/2025 R.G. T.F.
Nella seduta del 30.05.2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig.** [REDACTED] (tess. n. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], per le seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b), c), art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI;

- [REDACTED] ([REDACTED]), con sede in [REDACTED] per le seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI;

- [REDACTED] ([REDACTED]), con sede in [REDACTED] per le seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI;

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 71, Reg. Giustizia e l'art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.16. lett. a), b), c), art. 31 commi 1 e 3, Reg. Organico;

Visto l'art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a), Reg. Organico;

Visto l'art. 2, Codice comportamento Sportivo CONI,

Visto l'art. 63.1, lett. A), punto 4, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 67.1, lett. e) Reg. Giustizia;

Visti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30.05.2025, l'Avv. Emanuele Mancuso e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





FATTO E DIRITTO

In data 23.01.2025, l'Ufficio Gare della Fitarco faceva pervenire alla Procura Federale una segnalazione relativa all'atleta [REDACTED], in relazione alla condotta tenuta dal tesserato in occasione del Campionato Regionale Indoor Campania 2025 del 19.01.2025, organizzato dalla [REDACTED].

In particolare, con email del 21.05.2025, il Giudice di Gara, [REDACTED], informava il [REDACTED], che tale tesserato aveva introdotto un fucile da caccia, smontato ed avvolto in un incarto, all'interno del palazzetto nel quale si stava svolgendo detta competizione sportiva, affidandolo contestualmente ad un soggetto appartenente alla società organizzatrice dell'evento, non identificato, il quale avrebbe poi riposto l'arma all'interno di uno "stanzino" chiuso a chiave.

All'esito di un primo riscontro, emergeva agli atti, ad avviso della Procura Federale, un comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dal Sig. [REDACTED], nonché della sua A.S.D. di appartenenza e della A.S.D. organizzatrice della gara.

A seguito della notifica dell'atto di conclusione delle indagini, gli odierni incolpati facevano pervenire alla Procura le loro controdeduzioni con le quali venivano precisate le rispettive posizioni riguardo all'accaduto.

Nello specifico, il Sig. [REDACTED]:

- ammetteva il fatto, precisando però che l'arma era smontata, senza proiettili ed avvolta in un incarto anonimo e non riconoscibile;
- aggiungeva, inoltre, che la società organizzatrice si era resa disponibile a ricoverare l'arma in uno stanzino chiuso e che tale luogo fosse escluso dalla nozione di "campo di gara";
- chiedeva, infine, l'applicazione consensuale della diffida ex art. 63 comma 1 lett. A) n. 2, Reg. Giustizia, sanzione, tuttavia, non accolta dalla Procura Federale, poiché giudicata non adeguata rispetto "alla gravità del comportamento posto in essere".

La A.S.D. [REDACTED]:

- affermava di non essere stata a conoscenza di quanto accaduto, avendolo appreso soltanto in seguito rispetto allo svolgimento dei fatti;
- richiamava la buona fede del proprio tesserato, evidenziando che non vi era intenzione alcuna di violare la normativa federale;
- precisava come l'arma fosse smontata, celata e dunque non in grado di nuocere o intimorire;
- asseriva che l'arma fosse stata custodita fuori dal campo di gara in locale chiuso a chiave dunque inaccessibile;
- auspicava l'archiviazione della propria posizione per "carenza di responsabilità diretta e/o indiretta".

La A.S.D. [REDACTED], da ultimo:

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





- asseriva di non essere stata a conoscenza del contenuto dell'involucro, affermando di averne poi chiesto conto al [REDACTED] dopo la gara, con particolare riguardo al celato contenuto del *pacco*;
- confidava anch'essa, per l'effetto, nell'archiviazione del procedimento stante l'estraneità rispetto all'episodio.

Ritenute tali argomentazioni inidonee a scalfire i contestati profili di responsabilità disciplinare, il Procuratore Federale si determinava a deferire a giudizio i predetti incolpati innanzi a questo Tribunale.

L'udienza era quindi ritualmente fissata per il giorno 21.05.2025.

Medio tempore gli incolpati facevano pervenire scritti difensivi con i quali ribadivano e precisavano le rispettive posizioni.

Alla data del 21.05.2025, nessun deferito presenziava munito del necessario ministero del difensore. Il Presidente autorizzava la mera presenza in udienza dell'incolpato e del *l.r.p.t.* della sua società di appartenenza, previo assenso del Procuratore Federale, il quale, riportandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sig. [REDACTED], la sospensione di mesi n. 2 (due) e giorni n. 15 (quindici) da ogni attività sportiva sociale e federale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pena base n. 3 mesi);
- A.S.D. [REDACTED], la sanzione della ammenda di Euro 300,00, pari a n. 6 (sei) volte la quota di prima affiliazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pena base Euro 400,00);
- A.S.D. [REDACTED], la sanzione della ammenda di Euro 600,00, pari a n. 12 volte la quota di prima affiliazione.

Al termine della udienza, in ragione dell'articolazione del giudizio, il Presidente rinviava la trattazione al 30.05.2025, con termine per Note entro n. 3 (tre) giorni prima.

A tale data, preso atto che nessuna delle parti procedeva ad ulteriori depositi, la causa era trattenuta in decisione.

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Nello specifico, la condotta del Sig. [REDACTED], tenuta in occasione del citato Campionato Regionale *Indoor* Campania 2025 - in disparte profili di rilevanza penale, non di competenza di questo Collegio, per quanto concerne l'incauto affidamento di armi e/o l'omessa custodia delle medesime - appare pacificamente contrastante con le più elementari regole di prudenza e diligenza, oltre che lesiva della normativa in materia di pubblica sicurezza, integrando, per l'effetto, le violazioni coerentemente richiamate dalla Procura Federale.

Invero, la normativa prevista per la custodia delle armi è volta ad evitare che determinate categorie di soggetti, tra cui minori o soggetti inesperti, possano impossessarsi delle medesime causando (per colpa, errore o distrazioni) potenziali situazioni di pericolo alla collettività. Trattandosi, peraltro, di reato di pericolo e di mera condotta, esso si perfeziona per il solo fatto

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza.

Il Collegio richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di Cassazione, in tema di omessa custodia di armi ex art. 20, Legge n. 110/75 e, di conseguenza, per il caso in esame, riguardo alla nozione di custodia "diligente" delle armi stesse (cfr. Cass. I Sez. pen., Sentenza n. 25965 del 15 giugno 2023, *"In tema di custodia di armi, ai sensi dell'art. 20 L. n. 110/1975, integra il reato di omessa custodia la detenzione di fucili, ancorché regolarmente denunciati (...) in presenza di sistemi ordinari di chiusura delle porte che non costituiscono presidio sufficiente contro eventuali malintenzionati. La circostanza che le armi siano scariche non esclude la configurabilità del reato quando le relative munizioni siano conservate in luoghi molto vicini, rendendo così le armi facilmente fruibili"*).

Sulla scorta di tali coordinate interpretative, da cui non si ha motivo di discostarsi in questa sede, il Collegio ritiene che:

- portare ad una competizione sportiva una arma da fuoco (nel caso di specie, un fucile da caccia) senza motivazioni valide;
- affidare detta arma a soggetto non noto, al fine di farla riporre all'interno di un non meglio identificato locale nel (o comunque del) campo da gara privo di qualsiasi misura rafforzata di sicurezza (l'istruttoria non è riuscita ad evidenziare nemmeno chi avesse le chiavi di accesso); costituisca espressione plateale delle violazioni richiamate in premessa, rimanendo l'arma, di fatto, incustodita per tutta la durata dell'evento.

Non può in alcun modo stemperare il disvalore della condotta in esame, ad avviso del Collegio, il fatto che l'incolpato abbia riferito che l'arma fosse smontata (circostanza, peraltro, non provata in atti) ovvero che non si trovasse all'interno del perimetro stretto del "campo di gara". Lo stesso tesserato, peraltro, e per quanto occorrer possa, era ben consapevole delle corrette modalità di custodia dell'arma in suo possesso, non avendo voluto, come dichiarato in atti, lasciare il fucile all'interno della sua auto il giorno della manifestazione sportiva, poiché parcheggiata in luogo pubblico, non sorvegliato.

La fondatezza della incolpazione in capo al Sig. ██████ porta a ritenere provata anche la responsabilità oggettiva della società di appartenenza A.S.D. ██████.

Per quanto concerne la A.S.D. ██████, società organizzatrice dell'evento, il Collegio non può che prendere atto del comportamento incauto ed imprudente tenuto dai suoi addetti, i quali, di fatto, hanno agevolato la condotta censurata al deferito; al riguardo, il Tribunale ritiene non verosimile quanto sostenuto dalla affiliata, ovvero di non aver avuto contezza del contenuto dell'involucro consegnato dal ██████, poiché tale tesi viene smentita proprio da quest'ultimo nei propri scritti difensivi.

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per l'accoglimento del deferimento, con conseguente integrale reiezione delle opposte tesi difensive.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





In ordine al *quantum* di pena, il Collegio, alla luce di quanto esposto in trattazione, ritiene corretto riformulare le sanzioni come segue:

- Sig. ██████████, sospensione di complessivi n. 3 mesi di sospensione da ogni attività sportiva sociale e federale;
- A.S.D. ██████████, ammenda di Euro 100,00, pari a n. 2 volte la quota di prima affiliazione;
- A.S.D. ██████████, ammenda di Euro 400,00, pari a n. 8 volte la quota di prima affiliazione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. ██████████, come sopra identificato, la sanzione di complessivi n. 3 (tre) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- A.S.D. ██████████, come sopra identificata, la sanzione della ammenda di Euro 100,00, pari a n. 2 (due) volte la quota di prima affiliazione;
- A.S.D. ██████████, come sopra identificata, la sanzione della ammenda di Euro 400,00, pari a n. 8 (otto) volte la quota di prima affiliazione.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Dispone, altresì, per il tramite di detti Uffici, la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, al fine di accertare eventuali ipotesi di reato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30.05.2025, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Emanuele Mancuso (Componente, Estensore)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Pubblicata in data 12.06.2025

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

